



Convenzione Attuativa del Protocollo in materia di tirocinio curriculare pratico-valutativo (TPV) tra il Dipartimento di Scienze Farmaceutiche dell'Università degli Studi di Perugia e la Federazione degli Ordini dei Farmacisti della Lombardia.

Il Dipartimento di Scienze Farmaceutiche dell'Università degli Studi di Perugia, legalmente rappresentato dal Prof. Maurizio Ricci, nato a Terni il 28.11.1957, in qualità di Direttore pro-tempore domiciliato per la sua carica presso la sede dell'Università degli Studi di Perugia, via Fabretti n. 48, Perugia, PEC dipartimento.dsfc@cert.unipg.it

E

la Federazione degli Ordini dei Farmacisti della Lombardia, legalmente rappresentate dal Dott. Andrea Mandelli, nella sua qualità di Presidente pro tempore, domiciliato per la sua carica presso la sede di Viale Piceno n.18 a Milano - PEC ordinefarmacistimilomb@pec.fofi.it

VISTI E RICHIAMATI

-l'art. 27 del D.P.R. 382/80 che prevede che le Università possano stipulare convenzioni con Enti pubblici o privati "al fine di avvalersi di attrezzature e servizi logistici extrauniversitari per lo svolgimento di attività didattiche integrative di quelle universitarie, finalizzate al completamento della formazione accademica e professionale";

- l'art. 8 comma 1 della Legge 341/90 che prevede: "per la realizzazione dei corsi di studio nonché delle attività culturali e formative di cui all'art. 6, le università possono avvalersi, secondo modalità definite dalle singole sedi, della collaborazione di soggetti pubblici e privati,



con facoltà di prevedere la costituzione di consorzi, anche di diritto

privato, e la stipulazione di apposite convenzioni”;

- il D.Lgs.C.P.S. 13 settembre 1946, n. 233, che stabilisce che gli

Ordini sono enti pubblici non economici che agiscono quali organi sus-

sidiari dello Stato al fine di tutelare gli interessi pubblici, garan-

titi dall'ordinamento, connessi all'esercizio professionale; che essi

partecipano alle procedure relative alla programmazione dei fabbisogni

di professionisti, alle attività formative e all'esame di abilitazione

all'esercizio professionale; che concorrono con le autorità locali e

centrali nello studio e nell'attuazione dei provvedimenti che possano

interessare l'Ordine e che contribuiscono con le istituzioni sanitarie

e formative pubbliche e private alla promozione, organizzazione e va-

lutazione delle attività formative e dei processi di aggiornamento per

lo sviluppo continuo professionale di tutti gli iscritti agli albi,

promuovendo il mantenimento dei requisiti professionali anche tramite

i crediti formativi acquisiti sul territorio nazionale e all'estero;

- la Legge 8 novembre 2021, n. 163, recante "Disposizioni in materia

di titoli universitari abilitanti" e, in particolare, l'articolo 1 che

prevede che l'esame finale per il conseguimento delle lauree magistrali

a ciclo unico in farmacia e farmacia industriale - classe LM-13 abilita

all'esercizio della professione di farmacista e l'articolo 3 che gli

esami finali per il conseguimento delle lauree magistrali di cui

all'articolo 1 comprendono lo svolgimento di una prova pratica valu-

tativa delle competenze professionali acquisite con il tirocinio



interno ai corsi di studio, volta ad accertare il livello di preparazione tecnica del candidato per l'abilitazione all'esercizio della professione;

- il secondo comma del citato articolo 3 della legge 8 novembre 2021, n. 163, secondo il quale "sono altresì disciplinate, di concerto con il Ministro vigilante sull'ordine o sul collegio professionale e sentite le rappresentanze nazionali del rispettivo ordine o collegio professionale, le modalità di svolgimento e di valutazione del tirocinio pratico-valutativo, ivi compresa la determinazione dei crediti formativi universitari di cui all'articolo 1, comma 2, e della prova pratica valutativa delle competenze professionali acquisite con il tirocinio, nonché la composizione paritetica della commissione giudicatrice";

- il Decreto del Ministro dell'Università e della ricerca di concerto con il Ministro della salute del 5 luglio 2022, n. 651 recante "Laurea Magistrale a ciclo unico abilitante alla professione di Farmacista - Classe LM-13" (Attuazione articoli 1 e 3 della Legge 8 novembre 2021, n. 163) che prevede che il tirocinio pratico-valutativo (di seguito, TPV) è un percorso formativo a carattere professionalizzante finalizzato all'acquisizione delle competenze necessarie per lo svolgimento delle attività del farmacista nell'ambito del Servizio sanitario nazionale";

- l'articolo 2, comma 3, del citato Decreto del 5 luglio 2022, n. 651, secondo cui "Il TPV comprende contenuti minimi ineludibili di valenza tecnico- scientifica e pratico-operativa dell'attività del farmacista, compresi indicativamente i seguenti ambiti: deontologia professionale;



conduzione e svolgimento del servizio farmaceutico; somministrazione/dispensazione, conservazione e preparazione dei medicinali; prestazioni erogate nell'ambito del Servizio sanitario nazionale; informazione ed educazione sanitaria della popolazione; gestione imprenditoriale della farmacia e tutti i servizi previsti dalla normativa vigente. Tali ambiti sono specificati ed integrati in un apposito protocollo stipulato dalla Federazione degli Ordini dei farmacisti italiani e dalla Conferenza dei rettori delle università italiane (di seguito, CRUI), sentito il Consiglio universitario nazionale e la Conferenza delle scienze del farmaco. Il protocollo definisce altresì le modalità di attivazione, di svolgimento e di valutazione del tirocinio" ed il successivo comma 5 che stabilisce che "Per l'attivazione del TPV, il Dipartimento a cui afferisce il corso o la competente struttura di raccordo stipulano una specifica convenzione con l'Ordine provinciale dei farmacisti o con l'azienda sanitaria locale od ospedaliera di riferimento della farmacia, sulla base del protocollo di cui al c.3";

- il Decreto del Ministro dell'università e della ricerca del 10 ottobre 2022, n. 1147 che, ai sensi dell'articolo 4 del regolamento di cui al decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, definisce l'ordinamento della classe del corso di laurea magistrale a ciclo unico in "Farmacia e farmacia industriale", a modifica della LM-13 Classe delle lauree magistrali in FARMACIA E FARMACIA INDUSTRIALE contenuta nella tabella allegata al decreto ministeriale 16 marzo 2007 di determinazione delle classi di laurea magistrale, come modificata dal decreto interministeriale 5 luglio 2022, n. 651;



- le risultanze dei lavori del tavolo tecnico CRUI-FOFI istituito ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del citato decreto del 5 luglio 2022, n. 651;

- il "Protocollo in materia di TPV sottoscritto il 5 ottobre 2023, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, decreto del Ministro dell'Università e della ricerca di concerto con il Ministro della salute del 5 luglio 2022, n. 651, dalla Federazione degli Ordini dei farmacisti italiani (di seguito FOFI) e dalla Conferenza dei rettori delle università italiane (CRUI), sentiti il Consiglio Universitario Nazionale e la Conferenza delle Scienze del Farmaco" (di seguito Protocollo FOFI/CRUI);

PREMESSO CHE

La presente Convenzione, ai sensi dell'art. 1, comma 1 sub a), del Protocollo FOFI/CRUI, specifica e integra gli ambiti dei contenuti minimi ineludibili relativi alle attività tecnico-professionali e pratico-operative del TPV; definisce le modalità di attivazione, di svolgimento e di valutazione del TPV; sostituisce convenzioni/regolamenti sinora esistenti e sottoscritti dall' Ateneo di Perugia e dalla Federazione degli Ordini dei Farmacisti della Lombardia

CONSTATATO CHE

- il Dipartimento di Scienze Farmaceutiche intende offrire il TPV richiesto agli studenti dei Corsi di Laurea magistrale (Classe LM-13) in Farmacia e in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche (di seguito CTF) previsto dalla legge 163/2021 in accordo con la normativa comunitaria e nazionale vigente (Direttiva CEE 2005/36/CE e successive modifiche);



- le Farmacie di comunità indicate nell'elenco disponibile sul sito web

dei singoli Ordini, che verrà aggiornato periodicamente, intendono of-

frirsi

per lo svolgimento del TPV e quindi hanno dichiarato di aderire a questa

Convenzione;

Le Parti come sopra individuate,

stabilito che le premesse formano parte integrante della Convenzione,

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:

Art. 1 - Recepimento del Protocollo FOFI/CRUI

È recepito il Protocollo FOFI/CRUI che, rubricato alla voce ALLEGATO

A della presente Convenzione, ne diviene parte integrante.

Art 2 - Regolamento del TPV e ulteriori Convenzioni stipulate

1. Le parti si impegnano a definire congiuntamente, con atto separato,

il Regolamento del TPV per gli studenti dei corsi di laurea magistrale

a ciclo unico della classe L M-13 in Farmacia ed in CTF, che sarà

approvato dal Consiglio di Dipartimento di Scienze Farmaceutiche, in

conformità alle vigenti disposizioni legislative e regolamentari e alle

linee guida e alle indicazioni definite dalla FOFI congiuntamente alla

Conferenza Nazionale dei Direttori di Farmacia e Farmacia Industriale.

2. Entro un mese i firmatari (Ateneo e Ordine) della presente Conven-

zione adotteranno, in coerenza col Protocollo FOFI/CRUI, il suddetto

Regolamento del TPV, al quale è fatto obbligo di attenersi.

Art 3 - Finalità e contenuti

1. Il Dipartimento di Scienze farmaceutiche dell'Università degli Studi

di Perugia, per lo svolgimento del TPV, di durata semestrale, volto a



fornire agli studenti in Farmacia e CTF specifiche conoscenze professionali necessarie per l'ammissione alla prova pratica-valutativa (di seguito PPV) al fine di conseguire la laurea abilitante all'esercizio della professione di farmacista, si avvale della collaborazione della Federazione degli Ordini dei Farmacisti della Lombardia, secondo le modalità e le condizioni contenute nella presente Convenzione.

2. Le modalità di accesso saranno oggetto di una reciproca consultazione nel rispetto del Protocollo FOFI/CRUI, nonché delle vigenti disposizioni universitarie in materia.

3. Le Farmacie mettono a disposizione del Dipartimento di Scienze Farmaceutiche le proprie strutture per lo svolgimento del TPV degli studenti dei Corsi di Laurea magistrale abilitante della classe LM-13. L'accesso alle strutture sarà guidato dal personale della Farmacia ospitante con compiti di illustrazione e di formazione.

Art.4- Norme di sicurezza e polizza assicurativa

1. Le attività pratiche verranno svolte nelle Farmacie nel rispetto delle norme di sicurezza previste dalle vigenti disposizioni in materia e conformemente a quanto disciplinato nel Protocollo FOFI/CRUI.

2. Dal tirocinio non consegue un rapporto retribuito né comunque sostitutivo di manodopera aziendale o di prestazione professionale. Non è considerata remunerazione l'eventuale fruizione di servizi aziendali gratuiti da parte del tirocinante.

3. Il tirocinante, in quanto studente regolarmente iscritto all'Università, è assicurato per la Responsabilità Civile e gode inoltre di ulteriore copertura specifica per infortuni. Le garanzie sono operanti



per i sinistri occorsi nelle sedi universitarie e per ogni altro sinistro avvenuto in qualunque luogo extra-universitario purché lo studente sia preventivamente autorizzato e ricorrano scopi didattici.

Art.5 - Tutela dei dati personali

Le Parti si impegnano a richiedere e trattare i dati personali dei soggetti coinvolti nei programmi di TPV in ottemperanza ai principi, alle misure di sicurezza e agli obblighi previsti dal Regolamento (UE) 2016/679 e dal D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii.. Ciascuna delle Parti, in qualità di autonomo Titolare del trattamento dei dati personali di cui venga in possesso, dovrà trattare i dati nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di protezione dei dati personali, esclusivamente per le finalità connesse all'esecuzione del presente accordo, assicurando agli interessati il rispetto e l'esercizio dei diritti previsti dalla normativa, collaborando tra loro a tal fine se necessario.

Art.6- Proprietà intellettuale

1. La disciplina dei diritti di proprietà intellettuale su eventuali risultati prodotti nell'ambito dell'attività di TPV è rimessa a specifici accordi in tal senso occorsi tra il/la tirocinante e la farmacia ospitante. Gli accordi predetti fanno salvi in ogni caso il diritto morale del/della tirocinante alla paternità dei risultati eventualmente prodotti e il diritto alla pubblicazione degli stessi, ferma restando la tutela di eventuali informazioni riservate della farmacia ospitante.

2. Eventuali relazioni o pubblicazioni sulle ricerche o sugli studi effettuati nell'ambito del TPV devono essere concordate con la farmacia



ospitante.

Art.7- Disciplina

1. L'Ordine dei Farmacisti si impegna a svolgere le funzioni e gli atti che gli vengono attribuiti dalla normativa vigente. L'Ordine valuterà sotto il profilo disciplinare ogni fatto, coinvolgente propri iscritti, in contrasto con la normativa vigente e dei quali l'Università vorrà informare l'Ordine stesso.

Art.8 - Durata, rinnovo e recesso

1. La presente Convenzione entra in vigore con la data della sua stipula ed ha durata di 5 anni e potrà essere modificata o rinnovata previa intesa tra le parti.

2. Ciascuna delle parti potrà recedere dalla Convenzione mediante preavviso da comunicarsi almeno tre mesi prima via PEC.

3. Eventuali tirocini in corso devono comunque essere portati a termine.

4. Si dà atto che per l'attivazione della presente Convenzione non conseguirà a carico di ciascun Ente alcun onere finanziario a favore dell'altro.

Art. 9 - Sottoscrizione, registrazione e imposta di bollo

1. La presente Convenzione è redatta in n. 1 esemplare digitale, secondo le modalità previste dal D.lgs n. 82/2005 e s.m.i. "Codice dell'Amministrazione Digitale" per le comunicazioni tra pubbliche amministrazioni, che le Parti, sottoscrivendolo digitalmente, dichiarano di approvare in ogni sua parte e per intero. L'imposta di bollo sarà assolta in modo virtuale con contrassegno telematico da € 16,00 (data



26/02/2025 C.U.I. 01230882141958 - data 26/02/2025 C.U.I.

01230882141947 - data 26/02/2025 C.U.I. 01230882141936), ai sensi del

DPR 26/10/1972 n. 642, dall'Università. La presente convenzione è sog-

getta a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5 comma

2 del D.P.R. n. 131/1986, a cura e spese della parte richiedente.

Art.10 - Foro competente

Le parti contraenti della presente convenzione accettano di definire

amichevolmente qualsiasi controversia che possa nascere dall'attività

costituente l'oggetto della presente convenzione. Nel caso non sia pos-

sibile raggiungere in questo modo l'accordo, è competente a decidere

il Foro di Perugia

Art.11 - Disposizioni finali

1. Per quanto non espressamente contenuto nella presente Convenzione

le parti rinviando a quanto previsto dalle disposizioni vigenti in

materia.

Letto, confermato e sottoscritto in data

PER L'UNIVERSITA'

Prof. Maurizio Ricci

PER LA FEDERAZIONE DEGLI ORDINI DEI FARMACISTI DELLA LOMBARDIA

Il Presidente Dott. Andrea Mandelli